

TRIBUNALE DI SASSARI

Sezione Penale

PROTOCOLLO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI DIBATTIMENTALI

A) ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE

1-ASSEGNAZIONE DEI PROCESSI

Le date delle udienze monocratiche e collegiali nelle quali saranno trattati i singoli processi non sono fissate dal presidente della Sezione, ma direttamente dal giudice o dal presidente del collegio, cui i processi sono assegnati secondo i criteri automatici previsti dalle Tabelle di organizzazione dell'Ufficio.

Questi provvederà di conseguenza a indicare le date suddette all'Ufficio GIP/GUP o all'Ufficio del Pubblico Ministero richiedenti, ai sensi degli artt. 132 e 160 Disp. Att. C.P.P., nonché alle successive annotazioni sulle tabelle informatiche.

2-UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE (DI PROGRAMMA)

Le udienze di prima comparizione, **monocratiche e collegiali**, dovranno essere distinte dalle udienze già fissate per l'istruttoria o per la discussione finale, e dovranno assumere la fisionomia di vere e proprie udienze di programmazione dell'intero processo.

Ciò che rileva, pertanto, non è più (come per le vecchie udienze monocratiche di "smistamento") la possibilità di definire in prima udienza i procedimenti che non necessitano di istruttoria (per difetto di condizioni di procedibilità, per cause estintive del reato, o per la richiesta di riti alternativi), il cui numero si è rivelato in concreto non significativo, ma soprattutto la possibilità di esaminare in una specifica udienza –non preceduta dalla citazione dei testi- tutte le questioni che occorre definire prima di avere la certezza di poter procedere all'istruttoria, e di definire una programmazione ragionata e condivisa dell'intero dibattimento (ciò che, naturalmente, presuppone che il contraddittorio sia stato correttamente radicato), con l'individuazione, per ciascuna udienza, della specifica attività istruttoria da compiere.

Nell'udienza di programma, pertanto, per i procedimenti non immediatamente definibili, saranno svolte le seguenti attività:

- Decisione delle questioni pregiudiziali e preliminari;
- Accertamento della regolare costituzione delle parti;
- Eventuale dichiarazione di contumacia;
- Apertura del dibattimento;
- Decisione sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova. Ammissione delle prove..
- Pianificazione dell'intera istruttoria. Autorizzazione alla citazione dei testi
- Fissazione dell'udienza di discussione.

Le liste testi saranno **depositate** avendo come riferimento temporale l'udienza di programma. La citazione sarà invece autorizzata in detta udienza, limitatamente ai testi ammessi, e per le singole udienze programmate.

E' indispensabile peraltro che il P.M. provveda a citare per l'udienza di programma la persona offesa, anche se teste, al fine di evitare, successivamente, questioni sulla tempestività dell'eventuale costituzione di parte civile.

Il fine di evitare, in capo all'interessato, fraintendimenti che si risolvano in comportamenti processuali incongrui, ovvero nell'affollamento delle udienze programmatiche da parte di soggetti non essenziali, e per nulla interessate alle attività preliminari, può essere conseguito inserendo nel decreto di citazione a giudizio (o atto equipollente) il seguente avviso:

“La persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle di esercitare la facoltà di costituirsi “parte civile ed ha il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla citata udienza. In tale udienza “non sarà “sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone con apposito atto, e per tale “successiva udienza avrà l'obbligo di comparire, come sarà espressamente precisato nell'atto medesimo.”

Sarà inoltre necessario che il P.M. e il G.U.P., nei rispettivi provvedimenti di rinvio a giudizio, indichino non solo la data e l'ora dell'udienza, ma anche il giudice designato alla trattazione (il cui nominativo è desumibili dai dati forniti contro le richieste ex artt. 132 e 160 Disp. Att. C. P. P.), in modo da fornire ai difensori, fin dal primo contatto, tutti i dati processuali utili.

Le udienze di programma monocratiche saranno tendenzialmente distinte per procedimenti provenienti da udienza preliminare e procedimenti di citazione diretta (e di opposizione a decreto penale), e la trattazione sarà programmata, come già disposto in via generale, in almeno due fasce orarie (v. punto 6).

I procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari coercitive devono essere esclusi –qualora ciò consenta una maggiore speditezza- dall'udienza di programma comune, e trattati autonomamente.. La qual cosa non esclude, però (ed anzi, a maggior ragione, impone), che anche in questi casi il giudice (monocratico o collegiale) debba procedere alla programmazione dell'intero dibattimento, e in tempi particolarmente ravvicinati.

Nelle udienze di programma non si prevede di regola la presenza della stenotipia.

3- DISTINZIONE DELLE UDIENZE PER TIPOLOGIA DI PROCESSI

Tutte le udienze, sia di prima comparizione, sia istruttorie, dovranno essere tendenzialmente divise per tipologia dei processi (provenienti da udienza preliminare, di citazione diretta, eventualmente opposizioni a decreto penale). A tale criterio si potrà però derogare per motivi d'urgenza (imputati detenuti, reati prossimi alla prescrizione) o qualora l'esiguità dei flussi per una delle tipologie imponesse la creazione di udienze “miste”, ovvero per altre ragioni, secondo il prudente apprezzamento del giudice.

4 – CARICO DELLE UDIENZE DI PROGRAMMA

Al fine di consentire il termine dell'udienza entro orari compatibili con le esigenze dell'Ufficio di Cancelleria, e di garantire la trattazione ordinata e ragionata di ogni singolo procedimento (nonché la definizione di quelli non richiedenti attività istruttoria) il carico delle udienze di programma **non dovrà superare:**

- 1) Il numero di **50** in caso di procedimenti a citazione diretta e opposizione a decreto penale;

- 2) Il numero di **40** in caso di procedimenti monocratici provenienti da udienza preliminare;
- 3) Il numero di **30** in caso di procedimenti collegiali

5-CARICO DELLE UDIENZE DI TRATTAZIONE

Per gli stessi motivi, in ciascuna udienza monocratica non dovranno essere fissati più di **venti processi di trattazione non particolarmente complessa**.

In presenza di processi complessi, o comunque per i quali sia prevista un'attività istruttoria di lunga durata, il numero complessivo dei procedimenti fissati dovrà essere proporzionalmente ridotto, in modo da evitare sia il protrarsi eccessivo dell'udienza, sia il rinvio di uno o più procedimenti per "ora tarda".

La complessità dei processi trattati e la prevedibile lunghezza dell'istruttoria sono altresì criteri per determinare il numero minimo dei procedimenti, il quale, in caso di processi senza particolari difficoltà, non potrà essere inferiore a dodici.

Per quanto riguarda le udienze collegiali, non si ritiene utile una preventiva indicazione numerica, considerata la varietà delle possibili situazioni concrete: i presidenti dei collegi dovranno comunque curare che il carico –salvo il sopravvenire di difficoltà non prevedibili- consenta la trattazione di tutti i procedimenti fissati, entro i limiti temporali già esposti.

6- CRITERI DI PRIORITÀ

La fissazione, allo stato, di un numero massimo non incrementabile di udienze settimanali, la determinazione di un limite di durata per udienza, e del numero massimo di procedimenti che è possibile trattare in ciascuna, pur essendo opzioni organizzative imposte dalle limitate risorse disponibili, non potranno non tradursi in un aumento dei tempi complessivi di definizione dei processi, con il conseguente incremento del rischio prescrizione, soprattutto in ordine ai reati di competenza monocratica. Appare perciò necessario individuare, sia pure in linea di principio, i procedimenti da trattarsi con maggiore celerità.

Fermi i criteri di priorità assoluta di cui all'art. 132 *bis* Disp. Att. C.P.P. come novellato dal D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito dalla L. 24.7.2008 n. 125, alla stregua dei diversi parametri concorrenti in tale procedimento selettivo, appaiono meritevoli di fissazione e trattazione prioritaria altresì le seguenti tipologie di processi di competenza del tribunale monocratico:

- a) per il reato di lesioni colpose gravissime in quanto non compreso nei criteri di priorità assoluta
- b) per il reato di lesioni gravi determinate da colpa professionale, salvo che vi sia stato risarcimento del danno;
- c) per i reati in cui la persona offesa sia un minore o una persona in stato di minorata capacità fisica o psichica, salvo che il fatto sia di lieve entità;
- d) per i reati di falsità in atti commesse da PPUU, delitti dei privati contro la PA connessi alla fornitura a questa di beni e servizi; truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, quando il danno sia di rilevante entità;
- e) gravi fattispecie di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori;
- f) per i reati, anche contravvenzionali, che si risolvano in grave danno ambientale o che offendano interessi collettivi, immediatamente riconoscibili, in materia di ambiente, di edilizia-urbanistica, di alimenti, di sicurezza e igiene del

lavoro quando non sia stato posto in essere alcun atto ripristinatorio o risarcitorio da parte dell'imputato;

g) per i reati di guida in stato d'ebbrezza (limitatamente alle fattispecie di cui all'art. 186 lett. c)) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

h) per qualunque reato che si presenti in concreto –sotto il profilo soggettivo o oggettivo- di particolare gravità, o che abbia in concreto destato rilevante allarme sociale, o la cui offensività sia ancora in atto.

i) quando vi sia istanza di sollecita trattazione da parte dell'imputato;

Si precisa infine che:

1) Per tutti i reati, monocratici e collegiali, sarà criterio di priorità l'imminenza della prescrizione, salvo quanto previsto al successivo punto 2).

2) non potrà comunque attribuirsi carattere di priorità ai procedimenti **soggetti a prescrizione massima** nel termine di **un anno dalla data dell'udienza di programma**, quando non vi sia stata costituzione di parte civile, o questa risulti in ogni caso preclusa.

3) non sarà altresì attribuita priorità ai procedimenti nei quali l'intera pena da irrogarsi in caso di condanna risulti prevedibilmente estinguibile per effetto di provvedimenti di condono

7-ORA DI TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Per ridurre al minimo i disagi e le attese di difensori, parti e testimoni, nell'impossibilità di stabilire in via preventiva un orario di trattazione per singolo procedimento, si dispone che la trattazione dei processi –sia nelle udienze di programma, sia nelle udienze di trattazione in senso stretto- venga distinta in **almeno** due fasce orarie, una all'inizio dell'udienza (h. 9.00), l'altra nella tarda mattinata (h. 11.00-11.30). Secondo il modulo organizzativo adottato dal singolo magistrato, e tenuto conto della struttura concreta di ogni udienza, ove il carico dell'udienza –per particolari ragioni- faccia presumere una protrazione al pomeriggio inoltrato, si individuerà una terza fascia nel primo pomeriggio (inizio h. 14.00-14.30).

La Presidenza della Sezione prenderà gli opportuni contatti con l'Ufficio del Pubblico Ministero per curare che le citazioni agli interessati avvengano effettivamente per l'ora fissata dal magistrato.

Saranno inoltre realizzati metodi di interlocuzione telematica fra i magistrati e i difensori affinché questi ultimi possano segnalare in anticipo e senza formalità le loro esigenze contingenti, e comunicare quanto utile ai fini della migliore programmazione dell'udienza (remissioni di querela non risultanti dagli atti, decisione di avvalersi di riti semplificati, ecc.); e si possa altresì, se del caso, concordare preventivamente uno specifico orario di trattazione.

Ugualmente, per l'ottimale programmazione, si chiederà che (nei limiti del possibile) i difensori anticipino tempestivamente al giudice, con memoria scritta, le eccezioni nuove o particolarmente complesse (tra cui le eccezioni d'illegittimità costituzionale) che intendano proporre, al fine di consentirne lo studio approfondito senza nuocere alla speditezza dell'udienza.

8-UDIENZE DI RISERVA

Il giudice, nella programmazione del proprio calendario, oltre alle udienze di programmazione, alle udienze istruttorie, e, come si dirà, alle udienze di discussione, dovrà prevedere anche un certo numero di udienze “di riserva” opportunamente scaglionate, ovverosia di udienze libere da impegni programmati, e disponibili per fronteggiare gl’inevitabili imprevisti.

Le udienze di riserva potranno essere utilizzate per la trattazione di procedimenti urgenti sopravvenuti (es. procedimenti con imputati detenuti), ovvero per “recuperare” entro tempi brevi attività non compiute secondo la cadenza programmata, per i motivi più diversi (impedimento delle parti, o dei difensori, o dello stesso giudice, assenza di testi e periti, ecc), ovvero ancora, per fronteggiare eventi processuali imprevedibili *a priori* (contestazioni suppletive, attività istruttoria ex art. 507 C. P. P., e simili).

L’apparente ritardo dei tempi di definizione dei procedimenti, che deriva dall’iniziale non utilizzazione di tutte le udienze potenzialmente disponibili, è largamente compensato dalla certezza di poter comunque, nella sostanza, rispettare i tempi programmati *per tutti* i procedimenti: laddove in assenza di udienze di riserva gl’imprevisti (statisticamente inevitabili) rispetto al programma si tradurrebbero fatalmente o in appesantimenti intollerabili delle udienze, ovvero in differimenti di lungo termine – così vanificando il senso stesso della programmazione.

9- UDIENZE DI DISCUSSIONE

La discussione finale che segua immediatamente la conclusione dell’attività istruttoria dibattimentale, ancorché fisiologica nel disegno teorico del processo, presenta –nella realtà concreta dell’udienza, ove vengono trattati, di regola, numerosi procedimenti- inconvenienti non lievi, in quanto la discussione e la successiva deliberazione della sentenza (la quale ultima, in relazione alle questioni sollevate, può avere tempi imprevedibili) costringono i soggetti interessati agli altri procedimenti ad ingiustificate attese (che, nei casi limite, possono risolversi, alla fine, in un rinvio “per ora tarda”!). Si consiglia pertanto di accorpare i processi in decisione alla fine dell’udienza, enunciando ove del caso l’ordine di trattazione, sì da limitare il disagio dell’attesa (contenendolo inoltre il più possibile) ai soli operatori professionali (difensori e magistrati del pubblico ministero).

Nei procedimenti di maggiore complessità, sia collegiali che monocratici, agli inconvenienti enunciati della discussione immediata si aggiunge la considerazione che i difensori e il P.M. sono costretti a discutere il processo senza aver avuto la possibilità di riflettere –e di impostare il proprio intervento- sull’intero complesso delle acquisizioni probatorie, così come definitosi alla stregua dell’istruttoria da ultimo svolta. Inoltre, sia le parti, sia il giudice, devono fondarsi –per la discussione e per la decisione- sulla pura memoria di quanto accaduto al dibattimento, non essendo immediatamente disponibile il verbale stenotipico, e mancando un verbale in forma riassuntiva.

Per tutte queste ragioni, nei procedimenti complessi, può essere opportuno riservare per le decisioni apposite udienze (nelle quali oltre tutto non sarà necessaria la stenotipia, ed anche l’intervento dell’ausiliario potrà essere ridotti al minimo), i cui tempi saranno più facilmente preventivabili, e senza interferenze sullo svolgimento di altre, diverse attività processuali.

10-UDIENZE STRAORDINARIE

Non sono consentite, di regola, udienze in giorni diversi da quelli ordinari per ciascun magistrato, anche perché la puntuale osservanza delle regole fin qui esposte dovrebbe prevenirne l’esigenza.

In caso di ritenuta assoluta necessità, dovrà preventivamente essere informato il presidente di sezione, il quale, valutata la problematica rappresentatagli, assumerà le determinazioni del caso.

Ugualmente dovrà procedersi ove si vogliano fissare udienze immediatamente a ridosso del periodo feriale, o dei periodi festivi, oltre il termine stabilito in via generale.

11-GIUDIZI DIRETTISSIMI

L'elevato numero di giudizi introdotti dal Pubblico Ministero col rito direttissimo interferisce con le udienze penali ordinarie, impedendone la programmazione e prolungandone oltre misura la durata. È perciò istituito un turno giornaliero per i giudizi direttissimi, riportato nel calendario delle udienze.

Durante i periodi d'interruzione delle udienze (ferie estive e festività natalizie) si disporrà con specifico provvedimento.

B) GESTIONE DELLE UDIENZE

1-INIZIO E TERMINE DELLE UDIENZE. PAUSE.

L'orario comune di inizio delle udienze dibattimentali è fissato alle **ore 9.00**. La cancelleria, di regola, curerà l'affissione del ruolo sulla porta dell'aula entro le ore 14,00 del giorno precedente l'udienza

Ciascun magistrato potrà stabilire un orario d'inizio diverso dalle ore 9,00 per una o più udienze, **ma è comunque tenuto ad osservare rigorosamente l'orario così determinato**.

In caso di supplenza, dovrà essere rispettato altrettanto rigorosamente l'orario fissato dal magistrato supplito.

Eventuali procedimenti camerali, fissati in concomitanza delle udienze dibattimentali, dovranno essere trattati preferibilmente al termine delle udienze stesse, per non ritardarne l'inizio, con sovvertimento degli orari e disagio per tutti i soggetti intervenuti.

I ruoli d'udienza dovranno essere determinati –secondo i criteri prima indicati- in modo che l'udienza stesa termini, di regola, in orari compatibili con le esigenze ordinarie della Cancelleria.

In casi eccezionali, per procedimenti particolarmente complessi, o per istruttorie non frazionabili in ragione di esigenze processuali, tale orario potrà essere superato, dandone tempestiva notizia al presidente della sezione, nonché al dirigente la cancelleria penale, per le opportune determinazioni organizzative.

Al personale ausiliario dovrà essere garantita una pausa per il pranzo non inferiore a mezz'ora –salvo che si preveda il termine dell'udienza in orario ancora compatibile con la consumazione del pasto. L'eventuale interruzione dell'udienza a tal fine non dovrà comunque essere superiore ad un'ora.

Ove si ritenga di effettuare una pausa a metà della mattinata o del pomeriggio, il tempo di sospensione dovrà essere minimo, e comunque contenuto nell'ordine dei quindici minuti.

Si tenga presente che ogni sospensione dell'udienza costituisce un aumento del disagio per gli utenti e prolunga l'orario di conclusione della stessa.

In ogni caso si raccomanda la massima puntualità nel riprendere l'udienza dopo la sospensione programmata.

2- ORDINE DI TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Per una maggiore speditezza nella definizione dell'udienza, e con la finalità di minimizzare il disagio degli utenti, appare consigliabile definire innanzitutto, all'interno di ciascuna "fascia" oraria, i procedimenti che, per qualunque motivo, non possono essere celebrati (difetti di notifica, impedimento dell'imputato o del difensore, ecc.).

Quelli definibili senza attività istruttoria (patteggiamenti, prescrizioni, ecc.), dovranno essere trattati, secondo il prudente apprezzamento del giudice, o immediatamente, all'inizio della "fascia" oraria (se, ad esempio, si tratta di pochissimi procedimenti, e/o sono interessati professionisti di altro circondario), ovvero alla fine di questa (o addirittura dell'intera udienza), se ciò consiglino motivi di opportunità (si tratti, ad es. di un numero elevato di processi). In ogni caso si valuteranno le esigenze dei difensori, e, in caso di trattazione differita, si indicherà un orario approssimativo, e si conghederanno subito i testi e gli altri soggetti la cui presenza risulti ormai superflua.

Per i riti abbreviati, ammissione e trattazione avverranno di regola nella medesima udienza. Qualora però si tratti di processo complesso, dopo l'ammissione sarà opportuno rinviare ad altra udienza per la discussione (e l'eventuale assunzione di prove), al fine di evitare l'attesa derivante dal necessario studio del fascicolo del pubblico ministero-

Nella trattazione dei restanti procedimenti si seguirà un ordine logico, dando la precedenza, successivamente: a) ai procedimenti con imputati (o testi) detenuti, al fine di liberare la scorta; b) ai procedimenti con parti o testi che provengono da altra provincia; c) ai procedimenti in cui siano testi pubblici ufficiali che adducano esigenze d'ufficio; d) ai procedimenti in cui parti o testi adducano giustificati e rilevanti motivi di ordine personale o familiare; e) ai procedimenti in cui siano presenti difensori di altro circondario. A parità di altre condizioni, si consiglia di dare precedenza ai procedimenti di più rapida definizione.

Ove non avessero potuto provvedervi nei giorni precedenti, in apertura dell'udienza (o, al più tardi, all'inizio della fascia oraria di riferimento, se successiva alla prima) i difensori cureranno di far presenti eventuali esigenze derivanti da concomitanti impegni professionali davanti ad altro giudice, così da consentire una trattazione immediata della causa ovvero la sua posticipazione, compatibilmente con le esigenze dell'udienza nel suo complesso.

In ogni caso, dopo l'analisi preventiva delle problematiche d'udienza, il giudice curerà di informare i presenti dei criteri e dell'ordine di gestione dei singoli procedimenti, definendone *in concreto* l'ora approssimativa di trattazione.

Sempre ai fini di una maggiore speditezza, e per i processi che non risulti opportuno differire all'apposita udienza di discussione, si sconsiglia vivamente l'adozione della motivazione contestuale, eccezion fatta per quelle di contenuto semplicissimo (improcedibilità, prescrizione, e simili), nonché **–ove possibile–** per le sentenze nei confronti di imputati stranieri assistiti da interprete, in relazione a quell'orientamento giurisprudenziale che richiede, a pena di nullità, la traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato. In tal caso la motivazione contestuale sarà tradotta dall'interprete, e se ne darà atto a verbale.

3- LIQUIDAZIONI IN UDIENZA

Per alleggerire il lavoro delle Cancellerie, e per ridurre i tempi d'attesa del pagamento, è opportuno procedere alla liquidazione in udienza –con immediata comunicazione alle parti- degli onorari spettanti a periti ed interpreti, nonché delle parcelle per attività difensive rientranti nel patrocinio a spese dello Stato, avendo cura di acquisire a verbale, ove possibile, l'acquiescenza dei controinteressati. A tal fine difensori e ausiliari dovranno essere invitati a predisporre tempestivamente le relative notule (che i periti potranno depositare in anticipo, unitamente alla relazione scritta).

4- DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Le notizie riguardanti il funzionamento della Sezione aventi carattere d'interesse generale o, comunque, non individuale (modifiche del calendario d'udienza, impedimento dei giudici e provvedimenti di sostituzione per una o più udienze, e simili), saranno diffuse mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del Tribunale di Sassari. A tal fine il presidente della Sezione e i singoli magistrati comunicheranno i dati necessari alla Segreteria amministrativa, che ne curerà la pubblicazione.

Eventi relativi a singoli procedimenti (rinvii per esigenze d'ufficio, mutamenti di orario, ecc.) o a singole udienze, che non siano d'interesse collettivo, saranno, ove possibile, comunicati direttamente e tempestivamente alle parti dal magistrato interessato, o direttamente, o tramite la Cancelleria, senza formalità (e-mail, telefono, comunicazione diretta).

Per quanto riguarda le parti e i testi, sarebbe opportuno che sia la P.G., sia il P.M., sia i difensori, acquisissero fin dal momento dell'identificazione, un recapito telefonico (e/o un indirizzo e-mail) dei soggetti interessati al procedimento, dati che dovrebbero poi essere riportati nelle rispettive liste testimoniali. Ciò consentirebbe, in caso di necessità, di provvedere a rapide, seppure informali, citazioni e controcitazioni, riducendo al minimo il disagio degli interessati.

5-DISPOSIZIONI FINALI

L'udienza deve svolgersi nel massimo ordine e silenzio. All'inizio pertanto si avrà cura di ricordare ai presenti l'obbligo di spegnere o rendere silenziosi i telefoni cellulari, e in seguito si dovrà reprimere ogni situazione che possa nuocere all'attenzione e alla concentrazione di chi vi partecipa.

Si rammenta che nell'udienza penale, anche monocratica, è obbligatorio l'uso della toga, e che pertanto devono indossarla tutti i soggetti *ex lege* tenuti.